



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 136 – 08 APRILE 2021**

Riunione del giorno 7 Aprile 2021

**68.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Gori Federico
- Poli Doko Giulio
- Bartolini Claudia
- Vizio Valentina
- Baini Alessio
- Balestra Camilla

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| Avv. Massimo Rosi  | Presidente     |
| Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| Avv. Andrea Varano | Componente     |

a seguito di distinti deferimenti della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico degli atleti in epigrafe indicati per il seguente capo di incolpazione:

*“per aver partecipato a Viareggio nei giorni 26 e 27 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato nè autorizzato dalla FIPAV e così violando gli artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 RAT, 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonchè le norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019”.*

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Nicolas Pistollato in sostituzione dell'avv. Mattia Alfano giusta nomina orale rilasciata dall'atleta Claudia Bartolini anch'essa collegata, l'avv. Lucia D'Ercole per delega orale dell'atleta Federico Gori anch'esso collegato, Giulio Poli, l'avv. Giulia Vigna per l'atleta Valentina Vizio, e Alessio Baini.



Era altresì collegato il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Guarnaschelli.

Prima di dar lettura degli atti, il Presidente chiedeva alle parti se vi fossero problemi per la riunione dei procedimenti.

L'atleta Camilla Balestra faceva pervenire via mail la sua adesione, le altre parti rappresentavano di non aver nulla in contrario che i provvedimenti pubblicati riportassero insieme i nomi degli incolpati.

A questo punto il Presidente riuniva i procedimenti a carico dei tesserati in epigrafe indicati.

oooooooooooo

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che gli atleti avevano preso parte nei giorni 26 e 27 settembre 2020 a Viareggio, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Il Sostituto Procuratore federale discuteva chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati.

L'Avv. Pistollato si riportava alla memoria depositata e nella discussione eccepiva il contrasto del divieto del tesserato di partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano evidenziando come il Torneo di Beach Volley *de quo* fosse stato organizzato sotto l'egida di un ente di promozione sportiva (*i.e.* ASI) avente finalità ludiche, sportive e formative nel rispetto dell'ordinamento sportivo.

Richiamando una serie di datate pronunce emesse da organi di giustizia sportiva adottati nei confronti di altro e differente sport (*i.e.* beach soccer), la difesa dell'atleta chiedeva il non luogo a sanzione anche sulla circostanza che la FIPAV non avrebbe assunto alcuna posizione



preventiva (di contrasto e/o inibizione) nei confronti dell'Associazione AIBVC e del Torneo dalla stessa organizzato.

Riferiva che l'atleta era stata solo "formalmente" tesserata con il sodalizio vincolante poiché non aveva disputato alcuna gara ufficiale con lo stesso da 2 anni – circostanza questa che, a dire dell'atleta, la renderebbe "*esente e esentata da qualunque attività federale*".

Evidenziava, da ultimo, una disponibilità a raggiungere un accordo di applicazione di sanzione su richiesta delle parti che, poi, tuttavia, non formalizzava in alcun modo con l'Ufficio della Procura Federale.

L'avv. D'Ercole precisava che il proprio rappresentato all'epoca dei fatti non era tesserato e chiedeva il non luogo a procedere nei suoi confronti.

L'Avv. Vigna insisteva nell'applicazione della sanzione già concordata con la procura federale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e non contestati.

Le eccezioni formulate dall'Avv. Alfano (così come ribadite in sede di udienza dall'avv. Pistollato) per l'atleta Bartolini non appaiono invece pertinenti.

L'Art. 19 lett. c) RAT è chiaro nello statuire che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB. Il limite a praticare lo sport della pallavolo è imposto per chi aderisce alla Federazione accettando i regolamenti interni ivi comprese le disposizioni dell'Art. 19 RAT.

Ove l'atleta avesse voluto partecipare a tornei da chiunque organizzati, avrebbe potuto farlo non tesserandosi per la FIPAV per partecipare ai campionati da questa organizzati.

Tale limite è liberamente accettato al momento della sottoscrizione del tesseramento.



È pertanto pacifico che la condotta posta in essere dall'incolpata sia contraria alle norme federali contestate.

I riferimenti giurisprudenziali citati a sostegno della propria linea difensiva oltre che ad essere superati nel tempo e afferenti ad altro sport non sono in alcun modo sussumibili al caso di specie.

Nessun rilievo assume, infine, la circostanza che l'atleta fosse convinta – attesa la propria materiale inattività – di non essere tesserata con il sodalizio di appartenenza e quindi vincolata FIPAV (circostanza smentita dalla posizione tesserativa dell'atleta medesima); la medesima considerazione deve estendersi anche all'eccezione sollevata dall'avv. D'Ercole per conto di Federico Gori, che anche in questo caso risulta smentita dall'anagrafica dello stesso atleta presente in atti.

Per quanto riguarda la richiesta di patteggiamento formulata dall'Avv. Vigna, la stessa viene accolta nei limiti del dispositivo.

### **PQM**

delibera di sanzionare gli atleti:

-Gori Federico, Poli Giulio, Bartolini Claudia, Vizio Valentina, Bainsi Alessio, e Balestra Camilla

con la sospensione da ogni attività federale fino al 25/5/2021.

Roma, 7 Aprile 2021

**F.to ILPRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo 08 aprile 2021